

Spett.le  
**dott. Luca Zaia**  
PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO  
presidenza@regione.veneto.it

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI DISCARICHE PER AMIANTO IN ZONA DI RICARICA DELLE FALDE ACQUIFERE**

Egregio Presidente

il **COMITATO DIFESA TERRITORIO QUADERNI VALEGGIO** rappresenta un libero Comitato di tutela ambientale avente come obiettivo principale quello di promuovere ogni iniziativa volta a tutelare l'ambiente e la salute nel territorio di Villafranca di Verona (VR) e Valeggio sul Mincio (VR).

In particolare, lo scrivente Comitato intende segnalare le importanti circostanze intervenute nell'iter di approvazione della DGR. 988/22 che hanno permesso la presentazione di progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti di amianto nei territori vulnerabili di ricarica degli acquiferi in precedenza salvaguardati. Il riferimento è ai procedimenti PAUR n. 55/23 e n. 72/23.

Il Comitato, per tutte le ragioni di seguito esposte, vuole chiedere la **Sua disponibilità ad un incontro urgente** al fine di poterLe esporre la bontà dei propri intenti e scongiurare la produzione di gravi e negative esternalità ambientali nei territori di ricarica delle falde acquifere.

## **1. Piano Regionale Rifiuti approvato con DGR. 988/22**

Come è noto, il PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI approvato con DCR. 30/15 (di seguito, per brevità, "*Piano Rifiuti*") all'**art. 15, comma 4**, stabiliva che "*è sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 [...]*".

Il Consiglio di Stato ha già avuto occasione di pronunciarsi sull'importante ruolo ricoperto dalla suddetta norma nell'ambito della tutela ambientale e del sistema delle falde acquifere. In particolare, con la sentenza n. 4535/17, nel rigettare il motivo di ricorso con cui era stata contestata la violazione dei principi di precauzione e di prossimità, il Consiglio di Stato ha statuito che il divieto contenuto all'art. 15, comma 4, del Piano Rifiuti approvato nel 2015 "*appare ragionevolmente dettato dalla evidente esigenza di evitare ogni possibile contaminazione delle falde sotterranee che sono destinate a fornire acqua potabile (cfr. sul punto anche l'art. 94 del d.lgs. n. 152 del 2006), in ragione della possibilità di inquinamento delle falde anche come conseguenza di eventi eccezionali. In sostanza, la Regione non sembra aver fatto cattiva applicazione del prevalente principio di precauzione*".

Con la DGR. n. 988/22 di aggiornamento del Piano Rifiuti, tale articolo è stato modificato antepoendo, all'inizio del comma 4, l'inciso "*fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo*", cioè gli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Nella sostanza, mentre il Piano Rifiuti approvato nel 2015 prevedeva un **divieto assoluto ed inderogabile alla realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi"** individuate con DCR. 62/06, a seguito dell'aggiornamento approvato dalla Giunta nel 2022 sembra ora possibile **realizzare discariche per rifiuti contenenti amianto in tali territori**.

L'introduzione di tale deroga ha determinato un improvviso ed inspiegabile vuoto di tutela normativa che, in breve tempo, ha portato alla presentazione di due progetti per la realizzazione di discariche di amianto in zona di ricarica delle falde acquifere (Paur n. 55/23 in Comune di Villafranca di Verona e Paur n. 72/23 in Comune di Valeggio sul Mincio).

A parere dello scrivente Comitato, la deroga introdotta dalla DGR 988/22 risulta inficiata da rilevanti **lacune normative, procedurali e motivazionali tali da configurarla come atto amministrativo nullo e/o annullabile** ex artt. 21-septies e 21-octies L. 241/90 che vengono espone di seguito.

## 2. Mancato assoggettamento a procedura VAS

L'art. 6 Dlgs. 152/06 stabilisce che i Piani Regionali di gestione dei rifiuti vadano obbligatoriamente assoggettati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con l'unica eccezione delle "*modifiche minori dei piani e dei programmi*".

Con DGRV n. 726/21 è stato avviato l'iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (BUR n. 80 del 18 giugno 2021) e con DGRV n. 1458/21 (BUR n. 147 del 05 novembre 2021) la Giunta ha adottato la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione costituita da:

- "*Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*" (Allegato A);
- documento contenente gli allegati dell'aggiornamento di Piano (Allegato A1);
- "*Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale*" (Allegato B).

Tali documenti sono ancora oggi disponibili al link seguente: <https://tinyurl.com/yyty8v6y>.

In particolare, quello che in questa sede preme far notare è che **nell'Allegato A alla DGRV 1458/21** (file denominato "*Dgr\_1458\_21\_AllegatoA0\_461753.pdf*") **l'art.15 comma 4** (a pag. 33/233) **non conteneva alcuna deroga per le discariche di amianto**.

Analizzando il Parere VAS n. 125 del 30 maggio 2022 (link: <https://tinyurl.com/5996wt9m>) risulta come la Commissione abbia analizzato gli allegati alla DGRV 1458/21 e abbia espresso il parere di non assoggettamento dell'aggiornamento del Piano Rifiuti alla procedura V.A.S. "*in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione di cui alla succitata DGR 1458/2021, aggiornata con i contenuti di cui agli allegati "01\_All\_Osservazioni\_Ambientali\_PRGR.pdf", "02\_All\_Osservazioni\_Ufficio\_PRGR.pdf" e "03\_All\_Pareri\_Ambientali\_PRGR.pdf" (documenti disponibili qui: <https://tinyurl.com/bdzccecu>).*

In particolare, con riferimento all'art. 15, comma 4:

- nel documento "01\_All\_Osservazioni\_Ambientali\_PRGR.pdf" a pag. 1, in risposta all'osservazione n. 2 lett. a) viene precisato che *"La restrizione di carattere specifico individuata al comma 4 dell'Art. 15 per le nuove discariche era già presente nel Piano approvato nel 2015 e si è ritenuto di tutelare maggiormente le zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" allargando il divieto anche per la realizzazione di ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato. Non si ritiene pertanto accoglibile la possibilità di inserire una condizione di deroga a quanto indicato al comma 4 dell'art. 15[...]"*;
- nel documento "03\_All\_Pareri\_Ambientali\_PRGR.pdf" a pag. 1, la risposta n. 3 lett. d) evidenzia che *"all'Art.15, comma 4 è indicato che è sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura- zona di ricarica degli acquiferi"*.

L'esame congiunto dell'Allegato A alla DGRV. 1458/21 e delle risposte relative all'art. 15, comma 4, **fa emergere che l'aggiornamento al Piano Rifiuti sottoposto a procedura VAS non conteneva la deroga per la realizzazione delle discariche di amianto in zona di ricarica delle falde acquifere.**

Ciò risulta avvalorato dalla stessa risposta all'interrogazione n. 507/24, la quale sottolinea come nessuna delle 19 osservazioni e nessuno dei 12 pareri pervenuti abbiano sollevato eccezioni in relazione alla nuova formulazione dell'art. 15 comma 4.

Il dubbio è evidente: se le osservazioni e i pareri si sono basati sull'art. 15 comma 4 nella versione ex Allegato A della DGRV. 1458/21 che non conteneva la deroga per le discariche di amianto, come avrebbero potuto sollevare eccezioni ad una deroga (in allora) inesistente?

Inoltre, poiché lo stesso parere VAS n. 125/22 chiarisce che *"Eventuali modifiche alla documentazione esaminata, adottata con DGR 1458/2021 [...] comportano la necessità di sottoporre le parti in variante alle procedure [...]"* di VAS, appare chiaro che se la deroga al comma 4 dell'art. 15 è stata veramente inserita successivamente al rilascio di tale parere, la stessa deve necessariamente essere assoggettata ad una nuova valutazione VAS in quanto incide in modo sostanziale sui principi enucleati dall'originario Piano Rifiuti, poiché:

- la deroga ex art. 15 comma 4 consente la realizzazione di discariche di amianto in territori vulnerabili, ove prima ne era fatto esplicito divieto;
- l'Elaborato D del Piano Rifiuti (al punto 1.2.2.2) stabilisce che *"[...] è esclusa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi in [...] aree designate vulnerabili ai sensi degli artt. 13 e 14 delle NtA del Piano di Tutela Acque"*; l'art. 13 individua alla lettera c) proprio *"le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006"*. La deroga ex art. 15 comma 4 risulta quindi contraria al divieto assoluto (previsto dal Piano Rifiuti 2015 e confermato nell'aggiornamento del 2022) di realizzare discariche nelle aree salvaguardate dal Piano di Tutela delle Acque, tra le quali rientrano le zone di alta pianura- di ricarica degli acquiferi ex DCR. 62/06;
- la DCR. 62/06 identifica le zone in cui è collocato il potente materasso alluvionale grossolano che costituisce la zona di ricarica delle falde acquifere (zone di alta pianura-ricarica degli acquiferi); si tratta delle stesse zone in cui sono individuati gli ambiti estrattivi per la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia. Appare quindi chiaro come la deroga introdotta dalla Giunta nel 2022 ha creato le basi per la trasformazione di un intero territorio: proprio in quanto ricche di cave, le zone di ricarica delle falde acquifere sono destinate a trasformarsi da zone vulnerabili di massima protezione territoriale a zone da prediligere per lo stoccaggio dell'amianto (di tutto il Veneto e per gran parte del Nord Italia).

### 3. Inderogabilità del divieto previsto dall'art. 15 comma 4

Analizzando il Piano Rifiuti nella sua originaria versione, appare chiaro come il legislatore regionale del 2015 avesse correttamente valutato l'importanza di salvaguardare in modo assoluto le zone di ricarica degli acquiferi e quelle instabili, esondabili ed alluvionabili attraverso due passaggi chiave nel comma 4 dell'art. 15:

- anteponendo l'avverbio "*sempre*", a rafforzare l'indicazione che il divieto doveva valere in qualunque caso, senza eccezione alcuna;
- precisando, a conclusione del comma 4, che il divieto assoluto di realizzazione di nuove discariche/ampliamenti nelle zone vulnerabili si applica "*sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano*".

Volendo valorizzare l'intenzione del legislatore del 2015 non solo attraverso un'interpretazione sistematica, ma anche letterale del testo di legge, appare chiaro come l'obiettivo della norma fosse di preconstituire una tutela assoluta ed insuperabile per le zone di ricarica degli acquiferi.

A supporto di tale rigida interpretazione, nel documento di Giunta Regionale prot. 185523 del 21 maggio 2018 avente ad oggetto "*Applicabilità dell'art. 15 delle N.T.A. del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 30 del 29.04.2015, relativamente ad un'istanza di ampliamento di discarica di rifiuti in zona di ricarica degli acquiferi*" è stato precisato che "*La finalità della norma è chiaramente volta ad evitare di introdurre importanti fonti di pressione ambientale che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee delle nostre riserve idriche più preziose utilizzate sia ai fini idropotabili che agricoli ed industriali*".

Da ultimo - e come emerge dallo schema sinottico riportato di seguito - si segnala come l'ultima parte del comma 4 mantenga il divieto di realizzazione di nuove discariche anche con riferimento a tutte le deroghe previste dal comma 2 [il quale, alla lettera a), individua proprio gli impianti per lo smaltimento di rifiuti di amianto].

PIANO RIFIUTI 2015 (ex DCR n. 30/15)	PIANO RIFIUTI 2022 (ex DGR n. 988/22)
2. Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi: a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto [...]	2. Le condizioni per la <b>deroga</b> al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi: <b>a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto,</b> [...]
4. E' sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, <b>sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.</b>	4. <b>Fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi"</b> individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, <b>sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.</b>

È quindi evidente come la deroga introdotta con DGR 988/22 risulti contraria ai limiti di modificabilità previsti dall'originaria formulazione dell'art. 15 comma 4 del Piano Rifiuti.

Tale modifica risulta ancora più grave se – come sembra emergere dall'analisi dei documenti citati nel paragrafo precedente – la stessa non era presente nella versione dell'aggiornamento di Piano fornita alla Commissione VAS per la propria valutazione.

#### **4. Difetto di attribuzione / incompetenza della Giunta a deliberare in materia**

Il procedimento seguito dalla Regione Veneto per l'aggiornamento del P.R.G.R. appare in contrasto con l'art. 13, comma 6, L.R. 3/00, il quale prevede che sia il Consiglio Regionale l'organo competente ad approvare, aggiornare e variare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

L'unica eccezione a tale regola è costituita dall'approvazione delle varianti ai Piani "*che non incidono sui loro criteri informativi e sulle loro caratteristiche essenziali*", per le quali è invece competente la Giunta Regionale. Tuttavia, lo stesso art. 13, comma 6, LR. 3/00 precisa che è lo stesso Piano Rifiuti e – di conseguenza – il Consiglio Regionale all'atto della relativa approvazione ad individuare quale siano effettivamente le varianti che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano stesso.

Nel caso di specie, l'art. 3 dell'Elaborato A – Normativa di Piano, nella formulazione approvata con DCR. 30/15, limitava tale tipologia di varianti "semplificate" alle modifiche degli Elaborati B, C (parte) e D (parte).

Ne consegue, inevitabilmente, che la Giunta Regionale non era competente

- né a valutare se la variante in questione potesse essere approvata con procedura semplificata ex art. 13, comma 6, LR. 3/00;
- né a modificare l'art. 15 dell'Allegato A in quanto il previgente Piano Rifiuti limitava la tipologia di varianti "semplificate" a modifiche parziali degli Elaborati B, C e D.

#### **5. Contraddittorietà della deroga rispetto alla normativa europea di riferimento**

Secondo la DGR. 988/22, l'aggiornamento al Piano Rifiuti avrebbe avuto come finalità principale quella di "*testarne la coerenza con le nuove indicazioni emanate e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati*" dalla normativa europea, tra cui la Direttiva (UE) 2018/850.

L'art. 1 di tale direttiva stabilisce che "[...] *lo scopo della presente direttiva è una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti [...]*".

La deroga introdotta dalla Giunta va nella direzione diametralmente opposta rispetto a quella delineata dalla direttiva comunitaria, eliminando la protezione assoluta delle zone di ricarica delle falde e trasformandole nelle aree da prediligere per la collocazione di rifiuti di amianto.

## 6. Difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90

Ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, considerati i rilevanti impatti sostanziali che la deroga introdotta nell'art. 15 comma 4 è in grado di determinare nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi", sarebbe stato obbligatorio per la Giunta indicare e argomentare le valutazioni tecniche e pianificatorie poste alla base di una simile scelta; la DGR 988/22, invece, non riporta alcuna espressa motivazione sul punto.

Si può quindi ipotizzare che la Giunta abbia voluto sfruttare la risposta all'interrogazione n. 507/24 per tentare di introdurre "ora per allora" le motivazioni tecnico normative omesse in occasione dell'approvazione della deroga nel 2022.

Ma le argomentazioni fornite in tale documento, oltre che tardive, non sono in ogni caso condivisibili in quanto:

- lo "specifico "fabbisogno" di discariche di amianto richiamato dalla Giunta poteva tranquillamente essere soddisfatto fin dal 2015 in qualsiasi altra parte della Regione Veneto, tranne che nelle zone di alta pianura-ricarica degli acquiferi individuate dalla DCR. 62/06;
- le zone di alta pianura-ricarica degli acquiferi ex DCR. 62/06 risultano classificate come aree vulnerabili salvaguardate dal Piano di Tutela delle Acque per le quali il Piano Rifiuti stabilisce un divieto assoluto di realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non;
- considerata la rilevante pericolosità riconosciuta all'amianto in campo medico-scientifico nonché l'importanza della tutela delle falde acquifere richiesta (anche) dal legislatore europeo, il principio di precauzione avrebbe imposto di individuare aree geologicamente e morfologicamente più sicure rispetto all' "alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi" per la realizzazione di discariche di amianto;
- come già chiarito, la modifica dell'art. 15 comma 4 avrebbe potuto essere introdotta solo con delibera di Consiglio Regionale e solo a seguito di assoggettamento a VAS. Il mancato assolvimento di simili condizioni procedurali, unitamente all'ipotizzata modifica del testo dell'aggiornamento del Piano Rifiuti successivamente al rilascio del parere da parte della Commissione VAS, rappresenta un grave vizio di legittimità che, oltre ad aver esautorato il Consiglio Regionale della potestà decisoria riservatagli dalla legge per le modifiche di tipo sostanziale, rende la deroga dell'art. 15 comma 4 del Piano Rifiuti un atto viziato, a prescindere da ogni qualsiasi valutazione relativa alla scelta pianificatoria riguardante le aree da destinarsi allo smaltimento di rifiuti di amianto;
- il richiamo al numero di pareri/osservazioni pervenuti all'aggiornamento di Piano appare inconferente e non può essere assunto come "alibi postumo" dell'operato della Giunta.

Tutte le circostanze sopra richiamate, sono state più volte portate all'attenzione della Giunta Regionale

- dallo scrivente Comitato con mail del 10/02/24 a tutti i componenti del Consiglio Regionale (allegato A) e pec del 15/02/24 al Presidente e a tutti i componenti della Giunta Regionale (allegato B);
- dai consiglieri regionali sottoscrittori della mozione n. 533/24 (allegato C);
- dal Comune di Villafranca di Verona con delibera di Consiglio n. 14 del 22/02/24 (allegato D);
- dal Comune di Valeggio sul Mincio con delibera di Consiglio n. 30 del 7/11/24 (allegato E);
- dal Comune di Povegliano Veronese con delibera di Consiglio n. 8 del 8/0/24 (allegato F);
- dal Comune di Mozzecane con delibera di Consiglio n. 8 del 29/02/24 (allegato G);
- dal Comune di Sommacampagna con delibera di Consiglio n. 32 del 23/04/24 (allegato H).

In particolare, il Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio (VR), sulla scorta del parere legale reso dall'Avv. Matteo Zanoni che ha evidenziato tutti i profili di illegittimità sopra richiamati, ha chiesto alla Giunta Regionale di voler valutare l'annullamento in autotutela della deroga introdotta dalla DGR 988/22 all'art. 15, comma 4, dell'Allegato A del Piano Rifiuti con reintroduzione del divieto assoluto e inderogabile di realizzare discariche di amianto nei territori ex DCR 62/06 (ovvero - in subordine - di adottare una variante all'Aggiornamento del Piano Rifiuti, avente efficacia immediata su tutti i procedimenti autorizzativi PAUR attualmente in corso di valutazione, volta a reintrodurre il divieto assoluto alla realizzazione di discariche di amianto nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" ex DCR 62/06) e, di valutare, in ogni caso, la sospensione di tutti i procedimenti PAUR per impianti di smaltimento rifiuti contenenti amianto da realizzarsi nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" ex DCR 62/06.

In accoglimento delle istanze da più parti ed Enti pervenute, lo scrivente Comitato auspica quindi che Lei voglia adoperarsi affinché la Regione Veneto rivaluti il testo dell'art. 15 comma 4 e voglia:

- procedere all'annullamento in autotutela della deroga introdotta all'art. 15, comma 4, dell'Allegato A del P.R.G.R. al fine di veder reintrodotta il divieto assoluto alla realizzazione di discariche di amianto nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" ex DCR 62/06, al fine di tutelare la peculiarità morfologica di tali territori e salvaguardare la salubrità delle nostre acque di falda da ogni possibile contaminazione così come prescritto dalla normativa europea e come previsto dalla medesima giurisprudenza del Consiglio di Stato;
- (in subordine) introdurre una modifica/variante all'art. 15, comma 4, eliminando la frase iniziale introdotta nel 2022 così ripristinando l'intero comma 4 alla versione approvata con DCR n. 30/15;
- (nel frattempo) dare indicazione al Servizio "Tutela ambientale e governo del territorio" di emanare una circolare interpretativa che sottolinei come il principio "sia nel caso delle deroghe previste al comma 2" riportato nell'art. 15 comma 4 si riferisca a tutte le deroghe indicate nel comma 2 dell'art. 15 e quindi, necessariamente, prevalga rispetto all'eccezione indicata per gli impianti ex comma 2, lett. a);
- sospendere l'iter autorizzativo di discariche per rifiuti di amianto nel caso in cui risulti attualmente in itinere altra istanza per discarica dello stesso tipo, allo scopo di scongiurare l'autorizzazione quasi simultanea di due o più impianti della stessa tipologia nello stesso territorio;
- finanziare uno studio approfondito (eventualmente anche con fondi PNRR) destinato a valutare le alternative esistenti al conferimento in discarica di rifiuti contenenti amianto, per conseguire quell'economia circolare che l'Unione Europea impone agli Stati membri di raggiungere;
- predisporre uno studio a livello regionale di localizzazione di impianti per rifiuti contenenti amianto che escluda le zone fragili e vulnerabili indicate nell'art. 15 comma 4.

Corre in ogni caso l'obbligo di segnalare che l'annullamento in autotutela (ovvero - in subordine - l'adozione di una variante all'Aggiornamento del Piano Rifiuti volta a reintrodurre il divieto assoluto alla realizzazione di discariche di amianto nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" ex DCR 62/06 avente efficacia immediata su tutti i procedimenti autorizzativi PAUR attualmente in corso di valutazione)


- se repentinamente operato dalla Giunta Regionale prima della conclusione dei procedimenti PAUR riguardanti le discariche di amianto, consentirebbe l'immediato ripristino dello *status quo ante* senza alcun obbligo di tipo risarcitorio nei confronti dei soggetti proponenti;
- diversamente, qualora l'annullamento della suddetta deroga dovesse pervenire con provvedimento giurisdizionale all'esito dell'impugnazione di eventuali provvedimenti autorizzativi avanti agli organi preposti, la Regione Veneto si esporrebbe ad una rilevante responsabilità risarcitoria nei confronti dei proponenti, con conseguente lesione dell'integrità delle risorse pubbliche.

Per tutti i motivi esposti sopra, lo scrivente Comitato Le rinnova la richiesta di un urgente incontro.

Cordiali saluti.

Quaderni - Valeggio sul Mincio, 27 novembre 2024

Gianni Bertaiola  


Tatiana Facincani  


Allegati:

- A) Lettera ai Consiglieri Veneti del 10/02/24
- B) Lettera al presidente Zaia e alla Giunta Regionale del 15/02/24
- C) Mozione dei Consiglieri Regionali n. 533/24 "Aggiornamento Piano Rifiuti: la Giunta ripercorra le fasi di valutazione condotte nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali"
- D) Delibera di Consiglio n. 14/24 del Comune di Villafranca di Verona
- E) Delibera di Consiglio n. 30/24 del Comune di Valeggio sul Mincio
- F) Delibera di Consiglio n. 8/24 del Comune di Povegliano Veronese
- G) Delibera di Consiglio n. 8/24 del Comune di Mozzecane
- H) Delibera di Consiglio n. 32/24 del Comune di Sommacampagna